

## 160 Interruzione del corso della prescrizione. — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 459].

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (1) (2).

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3bis e 3quater, del codice di procedura penale (3) (4).

(1) Comma così sostituito ex art. 239 disp. coord. al c.p.p.

(2) Per altre ipotesi di interruzione della prescrizione, cfr. art. 17, d.lgs. 10-3-2000, n. 74 in materia di reati tributari.

(3) Le parole da «*ma in nessun caso*» fino alla fine del comma sono state sostituite ex art. 6, c. 4, l. 5-12-2005, n. 251, recante norme in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, in vigore dall'8-12-2005. Le precedenti parole così recitavano: «*ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà*».

Si tenga presente che in calce all'articolo è riportata la giurisprudenza relativa alla previgente formulazione della norma, ma tuttora di interesse.

(4) V. nota (2) *sub* art. 157.

### GIURISPRUDENZA

1. Profili di costituzionalità. - 2. Successione delle leggi nel tempo. - 3. Profili generali. - 4. Segue:... pluralità di atti interruttivi. - 5. Segue:... l'efficacia dell'atto interruttivo in caso di pluralità di indagati/imputati. - 6. La tassatività dell'elencazione degli atti con efficacia interruttiva. - 7. La sentenza di condanna. - 8. Il decreto penale di condanna. - 9. Segue:... l'operatività dell'interruzione della prescrizione. - 10. L'avviso di chiusura delle indagini preliminari (art. 415bis c.p.p.). - 11. Segue:... i rapporti con l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio. - 12. Il decreto di citazione diretta a giudizio nel rito monocratico (artt. 550 e seguenti c.p.p.). - 13. Segue: la rinnovazione della citazione (art. 143 att. c.p.p.). - 14. Le dichiarazioni spontanee rese all'A.G. - 15. L'interrogatorio di P.G. delegato dal P.M. - 16. Altre applicazioni: a) ordinanza ammissiva del rito abbreviato. - 17. Segue:... b) decreto di citazione per il giudizio di appello. - 18. Segue:... c) dichiarazioni spontanee. - 19. Segue:... d) decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto di condanna. - 20. Segue:... modifica dell'imputazione o contestazione di reato concorrente. - 21. Segue:... la nullità dell'atto interruttivo. - 22. Segue:... la necessità o meno della notifica. - 23. Azione civile nel processo penale. - 24. Cause speciali di interruzione: reati tributari. - 25. Disapplicazione della disciplina secondo la Corte di Giustizia europea.

### 1. Profili di costituzionalità

- È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 c.p., che attribuisce **efficacia interruttiva** della prescrizione al decreto penale di condanna dalla data di emissione e non da quella di notificazione. — Sez. 3 sent. 9796 del 12-12-74 (ud. 21-3-74) rv. 128751.

### 2. Successione delle leggi nel tempo

- L'art. 10, comma 3, l. 251/2005 si riferisce a tutte le disposizioni della nuova legge che devono essere applicate per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato oggetto del processo: nella nozione di «**termini di prescrizione**», utilizzata dalla predetta disposizione per definire il criterio di individuazione della normativa applicabile ai procedimenti pendenti, rientrano, infatti, oltre che le nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, anche le nuove regole sul trattamento del reato continuato e la nuova disciplina della sospensione e della interruzione del corso della prescrizione. — Sez. 5 del 20-1-2006.

- Cfr. art. 157, §1 e §2.

### 3. Profili generali

- In tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le scadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. e pertanto **si verifica la prescrizione qualora dopo un atto interruttivo non sia compiuto alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art. 157 detto codice**. (Fattispecie in cui è stato ritenuto prescritto il reato di falsa testimonianza commesso il 31 maggio 1991, per il quale era stata pronunciata sentenza di primo grado il 19 marzo 1992 ed emesso decreto di citazione a giudizio il 23 giugno 1997). — Sez. 6 sent. 4704 del 21-4-98 (ud. 23-3-98) rv. 211065.

### 4. Segue:... pluralità di atti interruttivi

- In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale tra la sentenza di primo grado e quella di appello, pur eliminandosi dal comparto i periodi di sospensione del corso della prescrizione, era decorso un tempo superiore a quello ordinario). — Sez. 2 sent. 20654 del 20-5-2014 (ud. 23-4-2014) rv. 259583.

- In tema di prescrizione, pur in presenza di **più atti interruttivi**, perché possa ritenersi non verificata la estinzione del

reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen. (vale a dire il termine ordinario, più la sua metà), ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, **non sia superato il termine ordinario previsto**, nelle sue sei ipotesi, nel comma primo dell'art. 157 stesso codice. Conseguentemente, come è indubbio che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato se, tra la data di commissione del reato ed il primo atto potenzialmente interruttivo, sia trascorso il termine ordinario, così è altrettanto evidente che il medesimo effetto si verifica nella ipotesi in cui, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini temporali normativamente prefissati dall'art. 157 cod. pen., alcun altro atto idoneo a determinare la interruzione. — Sez. 5 sent. 1018 del 31-1-2000 (ud. 3-12-1999) rv. 215571.

### 5. Segue:... l'efficacia dell'atto interruttivo in caso di pluralità di indagati/imputati

- Le cause di sospensione o interruzione del corso della prescrizione hanno effetto, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e dunque anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo. — Sez. 6 sent. 3977 del 29-1-2010 (ud. 14-1-2010) rv. 245857.

- L'atto interruttivo della prescrizione **rileva per tutti coloro ai quali il reato viene addebitato** in una fase del procedimento, in quanto denota la persistenza nello Stato di un interesse alla punizione di colui che risulterà, all'esito delle indagini e del processo, responsabile del fatto illecito. (Fattispecie di efficacia interruttiva riconosciuta all'invito a presentarsi al P.M. a rendere l'interrogatorio rivolto a soggetto nei cui confronti veniva successivamente emesso decreto di archiviazione). — Sez. 4 sent. 1736 del 23-9-2000 (cc. 14-3-2000) rv. 217694.

### 6. La tassatività dell'elencazione degli atti con efficacia interruttiva

- In tema di atti interruttivi della prevenzione l'elencazione contenuta nell'art. 160 c. p. ha carattere tassativo e l'interruzione della prescrizione stessa è riferibile soltanto al compimento di quegli atti che risultano nominati indicati dalla predetta disposizione. (Nella fattispecie si trattava di richiesta di decreto penale di condanna fatta dal P.M.; la Suprema Corte non ha riconosciuto efficacia interruttiva a tale atto, enunciando il principio di cui in massima). — Sez. 1 sent. 1337 del 10-2-95 (ud. 28-11-94) rv. 200237.

- L'**elencazione** degli atti avendo efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione, secondo quanto indicato dall'art. 160 cod. pen., è **tassativa** e non suscettiva di applicazione analogica, stante l'espresso divieto del ricorso all'analogia in materia penale. — Sez. 4 sent. 4592 del 15-5-81 (ud. 14-10-80) rv. 148872, conf. sez. 5 sent. 938 del 27-6-2000 (cc. 30-5-2000) rv. 216538.

### 7. La sentenza di condanna

- Deve considerarsi «**sentenza di condanna**», ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione, non soltanto quella emessa per la prima volta nel corso del giudizio, ma anche le successive sentenze emesse durante gli ulteriori gradi del procedimento, siano esse confermativa o modificativa della entità della pena. Infatti ogni sentenza di condanna, in ogni grado del procedimento, è riaffermazione della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato. — Sez. 6 sent. 538 del 17-1-80 (ud. 5-10-79) rv. 143952.

### 8. Il decreto penale di condanna

- Il **decreto penale di condanna** interrompe, dal momento della sua emissione, la prescrizione del reato anche se tale atto non sia stato mai notificato all'imputato o venga successivamente revocato. — Sez. 3 sent. 26732 del 25-6-2015 (cc. 5-3-2015) rv. 264030.

### 9. Segue:... l'operatività dell'interruzione della prescrizione

- Ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sentenza stessa. — Sez. 3 sent. 18046 del 10-5-2011 (ud. 9-2-2011) rv. 250328; conf. sez. 3 sent. 12823 del 3-12-80 (ud. 20-10-80) rv. 146949.

### 10. L'avviso di chiusura delle indagini preliminari (art. 415bis c.p.p.)

- L'**avviso di conclusione delle indagini** ex art. 415bis cod. proc. pen. non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., i quali costituiscono un *numerus clausus* e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale. — Sez. Un. sent. 21833 del 5-6-2007 (ud. 22-2-2007) rv. 236372.

- Tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione non può ricomprendersi l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis cod. proc. pen., che risponde a una finalità eminentemente informativa, sicché non può ritenersi equipollente agli atti interruttivi della prescrizione individuati tassativamente nell'art. 160 cod. pen. e che non sono suscettibili di applicazione analogica *in malam partem*. — Sez. 4 sent. 20262 del 14-6-2006 (ud. 3-5-2006) rv. 234595; conf. sez. 5 sent. 16197 del 29-4-2005 (11-11-2004) rv. 232148. Ma vedi:

- L'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415bis cod. proc. pen. è **da annoverare fra gli atti interruttivi della prescrizione** del reato non in base ad una (vietata) interpretazione estensiva *in malam partem* dell'art. 160 cod. pen., nella parte in cui esso fornisce la tassativa elencazione dei suddetti atti, ma per il fatto che il citato art. 415bis contiene, tra l'altro, l'avvertimento per l'indagato che questi ha facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; avvertimento che assolve alla medesima funzione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, indicato nell'art. 160 cod. pen. tra gli atti dotati di efficacia interruttiva. — Sez. 2 sent. 8615 del 10-3-2006 (ud. 10-2-2006) rv. 234741; conf. sez. 5 sent. 10395 del 16-3-2005 (cc. 17-2-2005) rv. 231181; sez. 5 sent. 29505 del 4-8-2005 (ud. 16-6-2005) rv. 232376.

### 11. Segue:... i rapporti con l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio

- L'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. non ha efficacia interruttiva della prescrizione, di cui è dotato invece l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen., anche qualora venga notificato contestualmente al primo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione l'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. contenente solo un generico riferimento alla facoltà di presentarsi al P.M. per rendere interrogatorio). — Sez. 3 sent. 42859 del 14-10-2014 (ud. 10-7-2014) rv. 260982.

• L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio previsto dall'art. 375 cod. proc. pen. spiega l'effetto interruttivo del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 160 cod. pen., **anche quando il fatto reato in esso sommariamente enunciato venga poi**, per l'evoluzione delle indagini, **meglio qualificato e storicamente precisato**. (In motivazione la Corte ha richiamato la *ratio* della norma, che riconosce efficacia interruttiva all'atto *de quo* in quanto significativo della persistenza dell'interesse dello Stato all'esercizio della pretesa punitiva in relazione a un fatto storico globalmente considerato, attraverso una contestazione destinata a essere, per la fase in cui interviene, provvisoria). — Sez. 2 sent. 35202 del 21-8-2013 (cc. 2-7-2013) rv. 257093.

• L'invito a presentarsi rivolto dal P.M. all'indagato per rendere l'interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di Polizia giudiziaria all'uopo delegato dal Pubblico Ministero. — Sez. 3 sent. 18919 del 8-5-2014 (cc. 18-3-2014) rv. 259434.

## 12. Il decreto di citazione diretta a giudizio nel rito monocratico (artt. 550 e seguenti c.p.p.)

• Nei procedimenti pretorili il **decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione**, che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1, lett. h) del codice di rito, e non già dalla data della sua notificazione. — Sez. Un. sent. 13390 del 18-12-98 (ud. 28-10-98) rv. 211904.

• Poiché nel procedimento pretorile non sono previsti due momenti logicamente e giuridicamente distinti nella formazione del decreto di citazione, l'uno relativo alla richiesta punitiva e l'altro concernente la *vocatio in ius*, in quanto il pubblico ministero assolve entrambi i compiti con il medesimo atto che, a norma dell'art. 555 cod. proc. pen., deve contenere, a pena di nullità, oltre all'enunciazione del fatto, anche l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'effetto interruttivo della prescrizione opera nel momento in cui l'atto, completo in tutti i suoi elementi, si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., **a nulla rilevando la prassi secondo la quale il titolare dell'azione penale dispone un deposito provvisorio dell'atto incompleto nella segreteria, in attesa di munirlo delle indicazioni relative alla comparizione comunicategli a sua richiesta dal pretore dirigente** ai sensi dell'art. 160 disp. att. cod. proc. pen. — Sez. 2 sent. 13822 del 2-12-99 (ud. 27-10-99) rv. 214670; conf. sez. 6 sent. 4189 del 27-3-2000 (cc. 9-12-99) rv. 215853.

Ma vedi:

• Ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione nel procedimento pretorile l'atto, completo dell'indicazione delle generalità dell'imputato, del capo d'imputazione e delle persone da citare, con cui a conclusione delle indagini preliminari il P.M. richiede al Pretore la fissazione della data dell'udienza e l'autorizzazione a citare le persone indicate, purché di data certa, rientra nel concetto di «decreto di citazione», la cui emissione è idonea a interrompere i termini della prescrizione del reato; conseguentemente, **il completamento con la data di udienza e con le altre formalità previste dalla legge lo rende idoneo ad esplicare anche l'ulteriore funzione**

**di *vocatio in iudicium*, non necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione**. (Nella fattispecie la certezza della data di emissione della richiesta e della conseguente interruzione del termine prescrizionale è stata desunta dal timbro di ricezione dell'atto in pretura). (In senso contrario v. le sentenze della stessa sezione n. 1059 del 31 marzo 1999, P.M. in proc. Pilo, in corso di massimazione, e n. 666 del 25 febbraio 1999, P.M. in proc. Ferronato, non massimata). — Sez. 4 sent. 2912 del 4-3-99 (ud. 24-2-99) rv. 213541.

• **La mancanza di sottoscrizione** del decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile non comporta invalidità dell'atto ma semplice irregolarità. Detta sottoscrizione ha la funzione di certificare il momento di emissione del decreto ai fini della certezza della data di interruzione della prescrizione del reato; **tuttavia questo non significa che l'atto in mancanza di tale sottoscrizione non sia idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 160 c.p.**, perché la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui esce dalla sfera dell'ufficio del p.m., ed assume, per fatto esterno, un termine certo oltre il quale non può essere stato sottoscritto dall'inquirente, come, per esempio, può avvenire con la attribuzione della data di protocollo presso la cancelleria della pretura o con la notificazione all'imputato e simili. — Sez. 6 sent. 2397 del 25-2-2000 (ud. 2-2-2000) rv. 215645.

• È atto **idoneo** a determinare nel procedimento pretorile l'**interruzione** del corso della prescrizione, a decorrere dalla data di deposito nella segreteria della Procura della repubblica, il **decreto di citazione** del P.M., comprendente puntuale individuazione dell'imputato e specifica indicazione del reato contestato, ancorché **nullo ai fini della *vocatio in ius*** per mancata indicazione del giorno e dell'ora della comparizione dell'imputato davanti al pretore per il giudizio. — Sez. 4 sent. 14059 del 7-12-1999 (ud. 4-11-1999) rv. 215539.

## 13. Segue: la rinnovazione della citazione (art. 143 att. c.p.p.)

• Il rinnovo della citazione a giudizio ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (effettuato, nella fattispecie, a causa di un rinvio d'ufficio), **presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato** in forza del decreto di citazione originario emesso dal P.M., e postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una ricitazione dell'imputato. Tale adempimento non può dunque in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso, nei procedimenti a citazione diretta, dal P.M., e non può, pertanto, non essendo riconducibile neppure ad alcun altro degli atti tassativamente previsti dall'art. 160 cod. pen., valere come causa interruttiva del periodo di prescrizione del reato. — Sez. 2 sent. 15403 del 31-3-2004 (ud. 26-2-2004) rv. 228776.

## 14. Le dichiarazioni spontanee rese all'A.G.

• Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria **equivaleono «ad ogni effetto» all'interrogatorio** — dunque anche ai fini dell'interruzione della prescrizione — *ex art. 374, comma 2 cod. proc. pen. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato*. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state equiparate all'interrogatorio, ai fini dell'interruzione della prescrizione, le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall'imputato divenuto collaboratore di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione in forma chiara di un fatto specifico da parte dell'A.G., non po-

tendosi ritenere valida una «contestazione di massima» comprensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la criminalità organizzata di Napoli). — Sez. 1 sent. 39352 del 21-11-2002 (cc. 31-10-2002) rv. 222846.

### 15. L'interrogatorio di P.G. delegato dal P.M.

• L'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen., **non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione**, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell'art. 160, comma 2, cod. pen. e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale. — Sez. Un. sent. 33543 dell'11-9-2001 (ud. 11-7-2001) rv. 219222; conf. sez. 5 sent. 35471 del 12-9-2003 (ud. 11-7-2003) rv. 225823.

• L'invito a presentarsi rivolto dal P.M. all'indagato per rendere l'interrogatorio **ha efficacia interruttiva** della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di Polizia giudiziaria all'uopo delegato dal Pubblico Ministero. — Sez. 4 sent. 34450 del 14-8-2003 (ud. 27-3-2003) rv. 225954.

• Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del P.M. ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen., **non è idoneo** ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti produttivi di tale effetto indicati nell'art. 160, comma secondo cod. pen. e non essendo neppure menzionato tra gli atti aventi tale efficacia interruttiva previsti dall'art. 61, D.Lgs. n. 274 del 2000, atteso che il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale non consente un ampliamento di tali categorie di atti processuali in via interpretativa. — Sez. 4 sent. 37476 del 2-10-2003 (ud. 10-7-2003) rv. 226287.

• L'elencazione degli atti avendo efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione, secondo quanto indicato dall'art. 160 cod. pen., **è tassativa** e non suscettiva di applicazione analogica, stante l'espresso divieto del ricorso all'analogia in materia penale. — Sez. 4 sent. 4592 del 15-5-81 (ud. 14-10-80) rv. 148872, conf. sez. 5 sent. 938 del 27-6-2000 (cc. 30-5-2000) rv. 216538.

### 16. Altre applicazioni: a) ordinanza ammissiva del rito abbreviato

• Il riferimento generico al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160 c.p., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il **decreto di citazione per il giudizio d'appello**. — Sez. 5 sent. 3420 del 22-1-2008 (ud. 7-11-2007) rv. 238236; conf. sez. 6 sent. 11418 dell'11-3-2003 (ud. 21-2-2003) rv. 224264; sez. 6 sent. 27324 del 4-7-2008 (ud. 20-5-2008) rv. 240525.

### 17. Segue:... b) decreto di citazione per il giudizio di appello

• L'atto di fissazione della data di udienza dibattimentale da parte del giudice non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., da ritenersi tassativo e pertanto insuscettibile di ampliamento in via interpretativa, stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale. — Sez. 3 sent. 2867 del 5-12-2007 (ud. 18-1-2008) rv. 238580.

### 18. Segue:... c) dichiarazioni spontanee

• Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autorità giudiziaria, equivalendo «ad ogni effetto» all'interrogatorio, **sono idonee ad interrompere la prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato**, in quanto gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen. si connotano per essere l'eslicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all'incoltato. (In motivazione è stato chiarito che per valutare il coefficiente di specificità della contestazione deve essere considerato lo sviluppo delle indagini e l'attuale stato del procedimento). — Sez. Un. sent. 5838 del 6-2-2014 (ud. 28-11-2013) rv. 257824.

### 19. Segue:... d) decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto di condanna

• Ha efficacia di atto interruttivo della prescrizione, rientrando nella categoria del «decreto di giudizio immediato» il decreto disposto a seguito di opposizione a decreto penale. — Sez. 3 sent. 38207 del 24-10-2011 (ud. 7-7-2011) rv. 251380.

### 20. Segue:... modifica dell'imputazione o contestazione di reato concorrente

• L'atto con il quale il Pubblico Ministero modifica la imputazione ex artt. 516-517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, cod. pen., i quali costituiscono un *numerus clausus* e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale. — Sez. 5 sent. 9696 del 5-3-2015 (ud. 30-1-2015) rv. 262611.

### 21. Segue:... la nullità dell'atto interruttivo

• Gli **atti interruttivi** della prescrizione del reato sono **idonei** a conseguire lo scopo **anche se nulli**, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato. — Sez. 3 sent. 29081 dell'8-7-2015 (cc. 19-3-2015) rv. 264161.

• L'interruzione della prescrizione del reato può determinarsi anche in base ad un **atto processuale nullo**. Quello che rileva, infatti, ai fini interruttivi della prescrizione, è che esista un atto, tra quelli elencati nell'art. 160 cod. pen., che esprima la volontà del rappresentante l'autorità statale di perseguire l'illecito. — Sez. 4 sent. 5762 del 9-6-82 (ud. 15-2-82) rv. 154167.

• L'**interrogatorio** dell'imputato in istruttoria, **nullo** per omesso avviso al difensore, esprime tuttavia la volontà dell'organo giudiziario di perseguire l'illecito e denota la persistenza dell'interesse primitivo dello Stato, sicché allo stesso deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 160 cod. pen. — Sez. 5 sent. 7172 del 3-8-79 (ud. 7-5-79) rv. 142717.

• Gli atti indicati nell'art. 160 cod. pen. interrompono la prescrizione anche se nulli, esprimendo essi la volontà dello Stato di perseguire l'illecito penale. — Sez. 4 sent. 5020 del 16-5-96 (ud. 19-4-96) rv. 205223; conf. sez. 3 sent. 43836 del 26-11-2007 (ud. 24-10-2007) rv. 238294.

### 22. Segue:... la necessità o meno della notifica

• Al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre aver riguardo a quello dell'**emissione** di uno degli atti indicati nell'art. 160 cod. pen. e **non** a quello della sua eventuale **notifica**



zione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche evidenziato che non tutti gli atti considerati nel secondo comma dell'art. 160 cod. pen. sono recettizi). — **Sez. Un. sent. 3760 del 31-3-94** (ud. 16-3-94) rv. 196575; conf. sez. 4 sent. 13320 del 24-3-2003 (ud. 27-11-2002) rv. 226427; sez. 1 sent. 2113 del 15-1-2008 (ud. 22-1-2007) rv. 238478; sez. 1 sent. 13554 del 27-3-2009 (ud. 26-2-2009) rv. 243137.

• Al fine di individuare il momento nel quale si produce l'effetto interruttivo della prescrizione del reato, la data da prendere in considerazione è quella dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (e, più in generale, di uno degli atti interruttivi indicati nell'art. 160 c.p.) e non quella della notificazione dello stesso. — **Sent. n. 1477 del 6-2-98**, in *Guida al diritto*, n. 10/1998, p. 76.

• Il decreto penale di condanna interrompe la prescrizione dalla data **della sua emissione** e non da quella della sua notificazione all'imputato. — **Sez. 4 sent. 40281 del 31-10-2007** (ud. 26-9-2007) rv. 237885.

• Ai fini dell'interruzione della prescrizione del reato non è necessaria la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio all'imputato, essendo **sufficiente la sola emissione del decreto** stesso, sottoscritto dal pubblico ministero, indicativa della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato. — **Sez. 1 sent. 2113 del 15-1-2008** (ud. 22-11-2007) rv. 238478.

### 23. Azione civile nel processo penale

• L'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato comporta **l'interruzione della prescrizione del**

**relativo diritto per tutta la durata del processo**, e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale. — **Sez. 5 sent. 1463 del 19-1-2011** (ud. 10-11-2010) rv. 249047; conf. sez. 1 sent. 5618 del 5-2-2008 (cc. 29-1-2008) rv. 238869.

• Cfr. rv. 254643 *sub* art. 159, §21.

### 24. Cause speciali di interruzione: reati tributari

• In tema di reati tributari, **l'art. 17 D.Lgs. n. 74 del 2000** attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, oltre che agli atti indicati nell'art. 160 cod. pen., anche al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e all'atto di accertamento delle relative violazioni redatto dagli Uffici finanziari. — **Sez. 3 sent. 11977 del 13-3-2014** (cc. 9-1-2014) rv. 258892.

### 25. Disapplicazione della disciplina secondo la Corte di Giustizia europea

• In tema di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri dell'8 settembre 2015, C-105-14, in ordine alla possibilità di **disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen.** se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia (3 settembre 2015). — **Sez. 4 sent. 7914 del 26-2-2016** (ud. 25-1-2016) rv. 266078.

## 161 Effetti della sospensione e della interruzione. — La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3bis e 3quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (1) (2).

(1) Comma così sostituito ex art. 6, c. 5, l. 5-12-2005, n. 251, recante norme in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, in vigore dall'8-12-2005. Il comma previgente così disponeva: «*Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri*».

Si tenga presente che in calce all'articolo è riportata la giurisprudenza relativa alla previgente formulazione della norma, ma tutto-  
ra di interesse.

(2) Cfr. nota (2) *sub* art. 157.

#### GIURISPRUDENZA

1. Successioni di leggi nel tempo (rinvio). - 2. Il primo comma. - 3. Segue:... l'estensione dell'effetto interruttivo di atti nulli. - 4. Il secondo comma. - 5. Applicazioni: reati elettorali.

### 1. Successioni di leggi nel tempo (rinvio)

• Cfr. art. 159, §2 e art. 160, §2.

### 2. Il primo comma

• Gli atti interruttivi della prescrizione hanno valore oggettivo in quanto denotano la persistenza nello stato di un interesse punitivo; pertanto, spiegano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato. — **Sez. 5 sent. 10521 del 7-12-83** (ud. 7-10-83) rv. 161593; conf. sez. 4 sent. 1736 del 23-9-2000 (cc. 14-3-2000) rv. 217694.

• **L'interrogatorio svolto dal P.M. nei confronti di uno soltanto dei concorrenti** nel reato interrompe il corso della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti, sempre che abbia ad oggetto il medesimo fatto *sub iudice*, nella sua con-

sistenza naturalistica e nella sua qualificazione giuridica. — **Sez. 4 sent. 43971 del 17-11-2009** (ud. 6-11-2009) rv. 245471.

• La prescrizione ha natura oggettiva, nel senso che colpisce il reato prescindendo dal suo autore; la stessa natura hanno gli atti che ne interrompono il corso, **la cui efficacia è estesa a tutti coloro che hanno commesso il reato**. Ne consegue che, interrotta la prescrizione nei confronti di chi ha già assunto la veste di imputato, gli effetti interruttivi si riflettono anche nei confronti di chi tale veste potrà assumere nel corso dello stesso procedimento. — **Sez. 3 sent. 4691 del 4-7-74** (ud. 21-1-74) rv. 127325.

• L'interruzione della prescrizione, a mente dell'art. 161 cod. pen., **ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato** e quindi anche nei confronti di chi, partecipe del reato,

non abbia assunto la veste di imputato all'epoca del verificarsi della causa della interruzione. (Nella specie è stata ritenuta non operante la prescrizione nei confronti di persona che assume la veste di imputato dopo il decorso del normale termine prescrizionale perché nel procedimento iniziato contro altro imputato erano stati compiuti atti aventi efficacia interruptiva). — Sez. 6 sent. 1190 del 17-10-68 (ud. 30-8-68) rv. 109341.

- La regola secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 cod. pen.) si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata **elevata in un momento successivo** e formi oggetto di un separato giudizio. — Sez. 1 sent. 47153 dell'11-12-2009 (cc. 27-11-2009) rv. 245726; conf. sez. 6 sent. 3977 del 29-1-2010 (ud. 14-1-2010) rv. 245857.

- La regola secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatosi nei confronti di un imputato ha effetto **per tutti coloro che hanno commesso il reato** (art. 161 cod. pen.), si applica agli imputati dello stesso reato nei cui confronti la imputazione sia stata elevata in un momento successivo, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Non occorre, inoltre, che gli imputati siano concorrenti nello stesso reato ai sensi dell'art. 110 codice penale, ma è sufficiente l'imputazione per lo stesso reato. — Sez. 3 sent. 5551 del 3-6-82 (ud. 22-2-82) rv. 154087.

- Qualora sia stato emesso, prima della scadenza del termine della prescrizione, **decreto penale** nei riguardi di una persona, e successivamente sia elevata imputazione a carico di persona diversa, per lo stesso fatto, ed emesso il decreto relativo di citazione della medesima dopo la scadenza del termine suddetto, il decreto penale pronunciato nei confronti del primo imputato ha effetto interruptivo anche rispetto al secondo. — Sez. 4 sent. 1463 del 10-10-62 (ud. 20-6-62) rv. 98907.

- La disposizione di cui all'art. 161 cod. pen, secondo la quale la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, deve essere interpretata nel senso che **la regola si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'azione penale sia esercitata in un momento successivo, anche dopo il proscioglimento della persona inizialmente imputata.** (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non fosse maturato il termine di estinzione in un caso in cui l'imputazione era stata elevata dopo l'archiviazione del procedimento inizialmente avviato nei confronti di altra persona, la quale era stata tempestivamente sottoposta ad interrogatorio). — Sez. 5 sent. 31695 del 24-8-2001 (ud. 7-6-2001) rv. 220190; conf. sez. 4 sent. 20052 del 2-5-2003 (ud. 18-3-2003) rv. 224817.

- La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed è produttiva di effetti **per tutti coloro che hanno commesso il reato**, ex art. 161, comma primo, c.p., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli

imputati, ex art. 161, comma secondo, c.p. Ne consegue che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione. — Sez. 4 sent. 40309 del 31-10-2007 (ud. 4-10-2007) rv. 237783.

- La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i **coimputati** del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. — Sez. 6 sent. 34896 del 14-9-2007 (ud. 11-9-2007) rv. 237586.

### 3. Segue:... l'estensione dell'effetto interruptivo di atti nulli

- Gli atti interruptivi della prescrizione hanno **valore oggettivo** in quanto denotano la persistenza nello Stato di un interesse punitivo. Pertanto, la prescrizione del reato è **interrotta dall'atto processualmente nullo** nei confronti di uno solo degli autori dello stesso reato, purché l'atto esprima la volontà di perseguire l'illecito attraverso una manifestazione del legittimo rappresentante dell'autorità statale. — Sez. 3 sent. 5551 del 3-6-82 (ud. 22-2-82) rv. 154085.

### 4. Il secondo comma

- In tema di prescrizione, è possibile tener conto della **recidiva reiterata** al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in considerazione della pluralità degli atti interruptivi). — Sez. 6 sent. 47269 del 30-11-2015 (ud. 9-9-2015) rv. 265518.

- In materia di prescrizione, nel caso in cui tra un atto interruptivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen., la prescrizione non matura prima della decorrenza del **termine massimo di cui al comma secondo dell'art. 161 cod. pen.** — Sez. 5 sent. 28290 del 28-6-2013 (ud. 6-6-2013) rv. 256365.

### 5. Applicazioni: reati elettorali

- Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416ter cod. pen. rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis cod. pen., ed è quindi incluso nell'elenco di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.; ne consegue che si applicano anche a tale delitto le più rigorose disposizioni previste, in tema di interruzione della prescrizione, dagli artt. 160 e 161 cod. pen. — Sez. 6 sent. 8654 del 21-2-2014 (ud. 11-2-2014) rv. 259108.

**162 Oblazione nelle contravvenzioni.** — Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 459, 565], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato (1).

(1) Cfr. anche artt. 13 e 14, l. 7-1-1929, n. 4 in tema di reati finanziari; art. 334, d.P.R. 23-1-1973, n. 43, in tema di contrabbando, che prevede l'estinzione del reato in via amministrativa anche per i delitti; art. 38, l. 28-2-1985, n. 47 e art. 32, d.l. 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003, n. 326, in materia di condono edilizio.

## GIURISPRUDENZA

1. Profili di costituzionalità. - 2. La *ratio* dell'oblazione. - 3. La natura giuridica. - 4. Segue:... conseguenze: la revocabilità o meno dell'atto di oblazione. - 5. Necessità del riferimento al trattamento edittale astratto, e non a quello in concreto applicato dal giudice. - 6. La legittimazione. - 7. Il termine per la domanda di oblazione. - 8. Il parere del P.M. - 9. Irrilevanza della contestazione anche di reato non obblabile. - 10. Erronea determinazione della pena irrogata. - 11. Effetti della erronea ammissione all'oblazione. - 12. La rateizzazione della somma dovuta: esclusione. - 13. Oblazione e reati permanenti. - 14. I rapporti con la definizione amministrativa. - 15. Rapporti tra art. 162 ed art. 162bis. - 16. Il termine perentorio «prima dell'apertura del dibattimento» e la derubricazione del fatto contestato. - 17. Altri profili processuali.

## 1. Profili di costituzionalità

- È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162bis c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in casi di estinzione del reato a seguito di oblazione, in quanto in primo luogo, il riferimento alla disciplina dell'art. 444 c.p.p. (come risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 443 del 1990) non appare conferente, ponendo a confronto istituti non identici, quali sono da un lato la sentenza che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti — la quale, non potendo essere identificata con una vera e propria sentenza di condanna, è tuttavia a questa «equiparata» ex art. 445 c.p.p. — e, dall'altro, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato — la quale è invece inquadrata nella categoria delle sentenze di proscioglimento [...]; occorre, inoltre, osservare che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potrà il giudice civile, adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, anche al rimborso delle spese sostenute da detto soggetto nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e ciò in quanto le spese medesime rientrano nell'ambito del danno subito. — Corte cost. sent. n. 73 del 26-2-93; conf. n. 381 del 30-12-2003.

- È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 162, 162bis, cod. pen. e 604 cod. proc. pen. [v. ora art. 686 nuovo c.p.p.], nonché degli artt. 126 e 137 legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui dispongono che la sentenza che dichiarò estinto il reato per intervenuta oblazione deve essere iscritta nel casellario giudiziario, se è pronunciata dal giudice in relazione a contravvenzione punibile con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda mentre non è iscritta se la contravvenzione è punibile con la sola ammenda. Infatti **non vi è identità** nelle situazioni diversamente regolate perché la iscrivibilità della sentenza nel primo caso a differenza di quella relativa a contravvenzione oblata, punibile con la sola ammenda, si giustifica per la maggiore gravità della pena edittale e per il diverso ruolo dell'intervento del giudice (sentenza costitutiva nell'un caso, dichiarativa nell'altro). — Sez. 3 sent. 1308 del 28-5-83 (cc. 13-4-83) rv. 159296.

- È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162bis cod. pen., 521 cod. proc. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la restituzione nel termine dell'imputato per la richiesta di oblazione, nell'ipotesi in cui il giudice in sentenza attribuisca al fatto una diversa qualificazione giuridica da quella enunciata nell'imputazione ed a prescindere dalla preventiva istanza dell'imputato. — Sez. 3 sent. 12284 del 2-4-2012 (ud. 19-10-2011) rv. 252244.

## 2. La *ratio* dell'oblazione

- La *ratio* dell'art. 162 c.p. si fonda sul principio che nei casi in cui, per la minore gravità degli illeciti commessi, lo Stato rinuncia a colpire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa, **la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo** attuata col pagamento, per il suo **carattere eccezionale**, può essere **ammessa solo prima del processo o nella fase predibattimentale** e non più quando lo Stato, di fronte all'inerzia dell'interessato, ha ripreso il suo potere-dovere di perseguirlo. La definizione per il carattere discrezionale inerente alla determinazione, da parte della pubblica amministrazione, della somma da pagarsi dal contravventore, ma, nelle linee generali, la conciliazione amministrativa è regolata dalle norme che disciplinano l'istituto dell'oblazione del quale è una specie. Come quello, infatti, può essere extraprocessuale, quando è esperita prima che gli organi precedenti all'accertamento della contravvenzione trasmettano il rapporto all'autorità giudiziaria o processuale, quando è decisa dall'autorità amministrativa nel corso del procedimento penale. In tal caso, però, la facoltà di definire il processo mediante conciliazione amministrativa deve essere esercitata dal contravventore in un termine inderogabile che si chiude con l'inizio del dibattimento. — Sez. 3 sent. 10755 del 4-12-1981 (ud. 2-8-1981) rv. 151188.

## 3. La natura giuridica

- L'atto di oblazione è un **negozio giuridico unilaterale** che, una volta formato o portato ad effetto, non è suscettibile di revoca, neanche sotto la forma indiretta dell'impugnazione nel merito del provvedimento definitorio che presuppone la sopravvivenza del rapporto processuale definitivamente estinto *in nuce* dall'iniziativa del privato che ha fatto venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale. Ne consegue che, una volta intervenuta, da parte del giudice, la determinazione dell'importo da versare a titolo di oblazione facoltativa, in accoglimento di un'espressa richiesta dell'imputato (nella specie proposta con opposizione a decreto penale), quest'ultimo, senza dedurre l'esistenza di errori di calcolo, non può più richiedere — stante l'irrevocabile del negozio processuale posto in essere — una riduzione dell'importo stabilito. — Sez. 1 sent. 29359 del 16-7-2009 (cc. 14-5-2009) rv. 244826.

## 4. Segue:... conseguenze: la revocabilità o meno dell'atto di oblazione

- L'atto di oblazione è un **negozio giuridico unilaterale** che una volta formato o portato ad effetto **non è suscettibile di revoca**, tanto meno sotto la forma indiretta della impugnazione nel merito del provvedimento definitorio che presuppone la sopravvivenza del rapporto processuale definitivamente estinto *in nuce* dall'iniziativa del privato che ha fatto venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale. Ne consegue che il ri-

corso di merito da parte dell'imputato avverso una sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione è inammissibile. — Sez. 1 sent. 12548 del 16-12-88 (ud. 18-3-88) rv. 179992.

Ma vedi:

- L'ordinanza con la quale il giudice ammette il contravventore a pagare l'oblazione *ex art.* 162bis cod. pen. costituisce un provvedimento processuale interlocutorio e, come tale, **revocabile**. E ciò anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia pagato la somma indicata dal giudice. — Sez. 1 sent. 4025 del 24-5-86 (ud. 9-1-86) rv. 172775.

- In materia di oblazione l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il **versamento della somma** fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai già realizzata al momento del versamento. Conseguentemente dopo il versamento **non è più possibile una revoca** dell'ordinanza di ammissione all'oblazione. — Sez. 3 sent. 2734 del 7-3-2000 (ud. 26-11-1999) rv. 215870; conf. sez. 3 sent. 2734 del 7-3-2000 (ud. 26-11-99) rv. 215869.

## 5. Necessità del riferimento al trattamento edittale astratto, e non a quello in concreto applicato dal giudice

- In tema di presupposti per l'ammissione all'oblazione, **l'applicabilità della sola ammenda deve essere prevista dal legislatore quale unica sanzione possibile** e non può, invece, discendere dal riconoscimento di una circostanza attenuante speciale e da un ulteriore apprezzamento discrezionale del fatto di reato nelle sue componenti oggettive e soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto dell'imputato del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere ad essere ammesso ad oblazione in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110). — Sez. 1 sent. 23383 dell'1-6-2015 (ud. 15-4-2015) rv. 263958.

- L'oblazione è **ammissibile soltanto** con riferimento alla **pena pecuniaria** (ammenda) o **alternativa** (arresto o ammenda) astrattamente **prevista dal legislatore per le contravvenzioni**, e non anche a quella solo pecuniaria applicabile in concreto dal giudice per i casi dallo stesso ritenuti di «lieve entità». (Fattispecie in tema di porto di pugnale fuori dalla abitazione, di cui all'art. 4, comma terzo, l. 18 aprile 1975 n. 110). — Sez. 1 ord. 247 del 20-2-92 (cc. 21-1-92) rv. 189335.

## 6. La legittimazione

- È legittima, ai sensi dell'art. 99, comma primo, cod. proc. pen., la proposizione della domanda di oblazione da parte del **difensore dell'imputato, anche se non munito di procura speciale**. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna). — Sez. Un. sent. 47923 del 15-12-2009 (ud. 29-10-2009) rv. 244819.

## 7. Il termine per la domanda di oblazione

- È consentito proporre domanda di oblazione **anche in un momento successivo alla scadenza del termine di quindici giorni** dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 162 cod. pen., in quanto il suddetto termine fissato dall'art. 555 lett. e) nuovo cod. proc. pen. deve essere collegato unicamente ai nuovi istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. — Sez. 5 sent. 6998 del 17-6-92 (ud. 25-5-92) rv. 190673.

## 8. Il parere del P.M.

- La domanda di oblazione **può essere accolta nonostante il parere contrario del P.M.**, prevedendo l'art. 141 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 che il P.M. esprima il suo parere, e non già che presti il consenso. In caso di parere contrario all'accoglimento della domanda, il giudice è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene non fondato tale parere. Poiché ciò presuppone che il parere contrario del P.M. sia sorretto dall'esposizione dei motivi a sostegno, qualora costui si limiti ad opporsi all'oblazione, è impedita al giudice la possibilità di una motivazione contraria. — Sez. 4 sent. 4708 dell'11-5-93 (ud. 8-3-93) rv. 194161.

## 9. Irrilevanza della contestazione anche di reato non oblabile

- Non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di oblazione la circostanza che l'imputato sia stato chiamato a rispondere, nello stesso processo, anche di altro reato non oblabile. — Sez. 5 sent. 16488 del 15-5-2006 (ud. 4-4-2006) rv. 234449.

## 10. Erronea determinazione della pena irrogata

- L'**errore quoad poenam** contenuto nel decreto penale di condanna, consistente nella irrogazione da parte del giudice di una pena cumulativa anziché alternativa in relazione a contravvenzione oblabile *ex art.* 162 bis cod. pen., **legittima l'imputato a richiedere l'ammissione all'oblazione speciale** nel termine di giorni dieci dalla notifica contestualmente all'atto di opposizione, termine insuscettibile di restituzione *ex art.* 175 cod. proc. pen. in quanto al suo inutile decorso consegue la preclusione processuale derivante dal combinato disposto degli artt. 141 disp. att. cod. proc. pen. 464, comma terzo e 557, comma secondo, cod. proc. pen. — Sez. 3 sent. 12914 del 27-3-2008 (ud. 20-2-2008) rv. 239350.

## 11. Effetti della erronea ammissione all'oblazione

- L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. — Sez. 4 sent. 78 del 2-1-2013 (ud. 23-11-2012) rv. 254378.

## 12. La rateizzazione della somma dovuta: esclusione

- La somma di denaro dovuta a titolo di oblazione, **non è rateizzabile** dato che è predeterminata dalla legge senza che rilevino le condizioni economiche dell'imputato. — Sez. 3 ord. 8973 dell'8-3-2011 (ud. 14-12-2010) rv. 249597.

## 13. Oblazione e reati permanenti

- L'oblazione di cui all'art. 162 cod. pen. (al pari di tutte le cause estintive del reato) **non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata**. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato estinto per oblazione il reato di cui all'art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, di cui non risultava la cessazione della permanenza per l'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione o la desistenza dall'utilizzazione dell'immobile). — Sez. Un. sent. 10 del 20-5-99 (cc. 28-4-99) rv. 213303.

- **Non è applicabile** la causa estintiva dell'oblazione al reato permanente, qualora la condotta *contra legem* si protragga oltre i limiti previsti dagli artt. 162 e 162bis cod. pen. (Fattispecie in tema di mancata richiesta di licenza



di abitabilità). — Sez. 6 sent. 11153 del 17-8-89 (ud. 28-6-89) rv. 181943.

• L'oblazione prevista dagli artt. 162 e 162bis cod. pen. è applicabile ai reati eventualmente permanenti solo se la permanenza sia cessata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'oblazione per la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., integrata dall'avvenuta installazione di un impianto di condizionamento produttivo di rumori molesti, in quanto, pur essendo il detto reato eventualmente permanente, non risultava contestato né provato il protrarsi delle conseguenze illecite). — Sez. 1 sent. 7758 del 28-2-2012 (cc. 24-1-2012) rv. 252425.

#### 14. I rapporti con la definizione amministrativa

• La definizione amministrativa si distingue dall'istituto dell'oblazione per il carattere discrezionale inerente alla determinazione, da parte della pubblica amministrazione, della somma da pagarsi dal contravventore, ma, nelle linee generali, la conciliazione amministrativa è regolata dalle norme che disciplinano l'istituto dell'oblazione del quale è una specie. Come quello, infatti, può essere extraprocessuale, quando è esperita prima che gli organi procedenti all'accertamento della contravvenzione trasmettano il rapporto all'autorità giudiziaria; o processuale, quando è decisa dall'autorità amministrativa nel corso del procedimento penale. In tal caso, però, la facoltà di definire il processo mediante conciliazione amministrativa deve essere esercitata dal contravventore in un termine inderogabile che si chiude con l'inizio delle formalità di apertura, per la prima volta, del dibattimento. — Sez. 3 sent. 10755 del 4-12-81 (ud. 2-8-81) rv. 151187.

#### 15. Rapporti tra art. 162 ed art. 162bis

• L'oblazione «processuale» prevista dall'art. 162 cod. pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni «formali» che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella «facoltativa» ex art. 162bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto. — Sez. 4 sent. 5811 dell'1-12-2004 (ud. 16-2-2005) rv. 231204.

• L'oblazione processuale prevista dall'art. 162 del codice penale e quella prevista dall'art. 162bis dello stesso codice, si distinguono per i profili seguenti: la prima è applicabile a quelle contravvenzioni, non depenalizzate dagli artt. 32 e seguenti della legge n. 689 del 1981, che siano punibili con la sola pena dell'ammenda, mentre la seconda concerne le contravvenzioni punite alternativamente con l'arresto o l'ammenda; l'una costituisce un diritto soggettivo pubblico individuale dell'imputato mentre l'altra è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice; da quella non sono esclusi, come, invece, da questa, i recidivi reiterati, i contravventori abituali, i delinquenti o contravventori professionali; per l'applicazione della prima non è necessario il previo accertamento della inesistenza di conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del

contravventore, necessario, invece, per l'ammissibilità della seconda; la diversità della somma percentuale da pagare. — Sez. 1 sent. 3651 del 20-4-84 (ud. 6-3-84) rv. 163804.

• Mentre l'oblazione regolata dall'art. 162 cod. pen. costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha solo il potere di verificare le condizioni «formali» che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma, invece l'oblazione introdotta con l'art. 162bis cod. pen. è subordinata al potere discrezionale del giudice, il quale, oltre alla verifica delle condizioni formali e della inesistenza degli elementi ostativi (qualità di recidivi reiterati, contravventori abituali, delinquenti o contravventori professionali; conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del contravventore), potrà ammettere o respingere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta gravità del fatto, avuto riguardo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. — Sez. 3 sent. 4588 del 31-5-86 (ud. 18-2-86) rv. 172899.

#### 16. Il termine perentorio «prima dell'apertura del dibattimento» e la derubricazione del fatto contestato

• Il termine «prima dell'apertura del dibattimento», entro il quale il controventore ai sensi dell'art. 162 cod. pen. può chiedere di essere ammesso all'oblazione, deve essere considerato di natura assolutamente perentoria, perché la *ratio legis* si fonda sul principio che la *solutio* attua la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo: principio del tutto eccezionale che, come tale, è vincolato a perentori termini di decadenza. Ne consegue che, rinviatosi il processo a tempo indeterminato, non è più ammissibile la richiesta di oblazione formulata prima dell'apertura del dibattimento nella nuova data, in cui questo viene a celebrarsi. — Sez. 1 sent. 575 del 18-1-96 (ud. 30-11-95) rv. 203462.

• La domanda di oblazione non può essere proposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento introdotto con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, atteso quanto previsto sia dal comma secondo, sia dal comma terzo dell'art. 464 cod. proc. pen. — Sez. 1 sent. 18141 del 30-4-2014 (ud. 21-3-2014) rv. 259645.

Ma vedi:

• Nel procedimento per reati contravvenzionali, la facoltà di richiedere l'oblazione, anche secondo la disciplina introdotta dal vigente codice di rito, può essere esercitata fino a che il decreto penale di condanna non sia divenuto esecutivo col passaggio in giudicato per mancanza di opposizione e, quindi, fino all'apertura del dibattimento, se l'opposizione stessa sia stata proposta. — Sez. 1 sent. 10378 del 3-12-96 (ud. 21-10-96) rv. 206154.

• In tema di estinzione del reato per oblazione, la disposizione di cui all'art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., che prevede la rimessione in termini dell'imputato in caso di modifica dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, non si applica al caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. (La Corte ha precisato che la disposizione citata implica il rispetto della procedura nel contraddittorio tra le parti, in cui sia il pubblico ministero a modificare l'imputazione, il giudice a rimettere in termini l'imputato, questi a presentare l'istanza di oblazione, il pubblico ministero a formulare il parere e, infine, il giudice a valutare l'istanza). — Sez. Un. sent. 7645 del 2-3-2006 (ud. 28-2-2006) rv. 233028; conf. sez. 1 sent. 14944 del 9-4-2008 (ud. 21-2-2008) rv. 240135.

• Nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, cod. proc. pen., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c), cod. proc. pen. — **Sez. Un. sent. 7645 del 2-3-2006** (ud. 28-2-2006) rv. 233029.

• Qualora la proponibilità della richiesta di oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria (e preclusiva) imputazione disposta con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice, oltre ad irrogare la corrispondente sanzione, è tenuto, con la stessa sentenza e previa richiesta dell'imputato, a **rimettere quest'ultimo in termini per proporre la richiesta di oblazione**, subordinando l'efficacia della condanna al perfezionamento del relativo «iter» procedimentale. (La Corte ha precisato che, se il **pagamento avviene nel termine stabilito, il reato si estingue** e la relativa declaratoria è pronunciata, ad istanza di parte, dal giudice dell'esecuzione, altrimenti la sentenza di condanna diviene efficace ed eseguibile). — **Sez. 2 sent. 40037 del 7-11-2011** (ud. 14-10-2011) rv. 251546.

• In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riquificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio. — **Sez. Un. sent. 32351 del 22-7-2014** (ud. 26-6-2014) rv. 259925.

## 17. Altri profili processuali

• Spetta al difensore munito di procura speciale che abbia presentato atto di opposizione a decreto penale di condanna e contestuale istanza di oblazione, al pari del proprio assistito, la comunicazione della decisione del giudice di ammettere l'imputato alla procedura di oblazione, in assenza della quale è nulla l'ordinanza con la quale il giudice, preso atto del mancato pagamento, revoca il provvedimento ammissivo e dichiara esecutivo il decreto penale di condanna. — **Sez. 3 sent. 39113 del 23-9-2013** (cc. 29-5-2013) rv. 257219.

• L'istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero. — **Sez. 3 sent. 43770 del 12-11-2012** (ud. 11-10-2012) rv. 253608.

• In tema di oblazione, il versamento della somma nel termine fissato dal giudice determina l'immediata estinzione del reato, **sicché, effettuato prima dello svolgimento del giudizio, impedisce ogni valutazione ai fini dell'applicazio-**

**ne**, per il caso di evidenza probatoria, della regola della prevalenza del proscioglimento nel merito. — **Sez. 1 sent. 9191 del 29-2-2008** (ud. 14-2-2008) rv. 239510; conf. sez. 3 sent. 12791 del 4-4-2012 (cc. 14-3-2012) rv. 252396.

• Il **proscioglimento dell'imputato per intervenuta oblazione non comporta la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali**. — **Sez. 3 sent. 9900 del 26-10-82** (ud. 7-7-82) rv. 155785.

• **Avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di oblazione non è previsto alcun specifico mezzo di impugnazione**. Ne consegue in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione. — **Sez. 3 sent. 23605 dell'11-6-2001** (ud. 23-3-2001) rv. 218935; conf. sez. 1 sent. 20280 del 27-5-2010 (cc. 6-5-2010) rv. 247216.

• È **inammissibile per difetto dell'interesse** ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa *ex officio*, e relativa a contravvenzione non obblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., in quanto la circostanza che il reato sia punito con pena alternativa determina l'obbligatorietà dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. — **Sez. 3 sent. 42530 del 14-11-2008** (ud. 4-11-2008) rv. 241619. Ma vedi:

• Sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi **ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione** in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento. **Sez. Un. sent. 6563 del 2-6-94** (ud. 16-3-94) rv. 197536.

• È **abnorme** il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, emesso un decreto penale di condanna per imputazioni plurime e accolta l'istanza di oblazione avanzata dall'imputato in riferimento ad una di esse, senza la contestuale presentazione dell'opposizione al decreto, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione all'altra imputazione, così implicitamente revocando il decreto penale. (In motivazione la Corte ha precisato che, non ricorrendo nell'occasione una legittima causa di revoca del decreto, il provvedimento in questione è stato adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari). — **Sez. 3 sent. 23717 dell'8-6-2009** (cc. 8-4-2009) rv. 244030.

• Nell'ipotesi in cui la domanda di oblazione sia stata correttamente proposta in sede di opposizione a decreto penale, ed erroneamente non accolta, **non opera**, nel giudizio conseguente all'opposizione, **il divieto di presentazione di un'ulteriore domanda**, sicché è dovere del giudice del dibattimento prendere in considerazione detta richiesta. — **Sez. Un. sent. 47923 del 15-12-2009** (ud. 29-10-2009) rv. 244820.

• Non è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico, dopo avere ammesso l'imputato all'oblazione, **revochi il provvedimento ammissivo**, rilevando che in relazione al reato sussistente, nella specie, contravvenzione punita con le pene congiunte dell'arresto e dell'ammen-

da, l'oblazione non è ammissibile. (Fattispecie nella quale la somma non era ancora stata versata). — Sez. 4, ord. 1553 del 14-1-2010 (cc. 3-12-2009) rv. 246297.

• È **inammissibile la domanda di oblazione, presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna** ma in via subordinata alla richiesta di dichiarazione di nullità del decreto per insussistenza del fatto e del conseguente proscioglimento in quanto il giudice deve decidere sulla domanda di oblazione in via prioritaria. (Nella specie il giudice, in considerazione della richiesta principale, aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio, con conseguente preclusione della successiva richiesta di oblazione). — Sez. 3 sent. 12518 del 28-3-2011 (ud. 24-2-2011) rv. 249788.

• Nel caso in cui il giudice, al momento della deliberazione finale, abbia **derubricato un reato** non oblabile in altro oblabile, l'imputato ha il diritto di chiedere l'oblazione soltanto se, entro il momento della formulazione delle conclusioni, abbia proposto la relativa istanza per l'ipotesi di derubricazione dell'originaria imputazione. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato, nelle conclusioni, aveva espressamente proposto istanza di obla-

zione nell'ipotesi in cui il reato di ricettazione fosse derubricato — come poi accadde — in quello di cui all'art. 712 cod. pen.). — Sez. 2 sent. 40037 del 7-11-2011 (ud. 14-10-2011) rv. 251545.

• È inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda conditionalmente sospesa *ex officio* e relativa a contravvenzione oblabile *ex art.* 162bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. *d*), d.P.R. 313 del 2002 — a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. — prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo. — Sez. 4 sent. 51754 del 12-12-2014 (ud. 18-11-2014) rv. 261579.

**162bis** **oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.** (1) — Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato (2).

[In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita] (3).

(1) Art. introdotto *ex l.* 689/1981 (art. 126).

(2) Cfr. anche art. 127, l. 689/1981, che ha esteso l'applicabilità della oblazione prevista dall'art. 162bis c.p. anche ai reati previsti dalle seguenti leggi:

— l. 31-12-1962, n. 1860 (*Impiego pacifico dell'energia nucleare*);

— leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro.

(3) Il comma aggiunto *ex art.* 9, l. 16-12-1999, n. 479 è stato ora abrogato *ex art.* 2quattordices, d.l. 7-4-2000, n. 82, conv. in l. 5-6-2000, n. 144.

#### GIURISPRUDENZA

1. Profili di costituzionalità (rinvio). - 2. La *ratio* dell'oblazione (rinvio). - 3. La natura giuridica (rinvio). - 4. Segue:... conseguenze: la revocabilità o meno dell'atto di oblazione (rinvio). - 5. Necessità del riferimento al trattamento edittale astratto, e non a quello in concreto applicato dal giudice (rinvio). - 6. La legittimazione (rinvio). - 7. Il termine per la domanda di oblazione (rinvio). - 8. Il parere del P.M. (rinvio). - 9. Irrilevanza della contestazione anche di reato non oblabile (rinvio). - 10. La rateizzazione della somma dovuta: esclusione (rinvio). - 11. Il presupposto per l'oblazione *ex art.* 162bis c.p. - 12. Erronea determinazione della pena irrogata (rinvio). - 13. L'oblazione speciale: disciplina *ex art.* 141 disp. att. c.p.p. - 14. Oblazione e reati permanenti (rinvio). - 15. I rapporti con la definizione amministrativa (rinvio). - 16. Rapporti tra art. 162 ed art. 162bis (rinvio). - 17. L'oblazione *ex art.* 162bis: ammissibilità. - 18. Segue:... nel reato continuato. - 19. Segue:... per i reati di competenza del giudice di pace. - 20. Segue:... nei reati finanziari. - 21. Segue:... il terzo comma. - 22. Segue:... il quarto comma. - 23. Applicazioni in tema di armi. - 24. Segue:... normativa antinfortunistica. - 25. Segue:... reati edilizi. - 26. Il termine perentorio «prima dell'apertura del dibattimento» e la derubricazione del fatto contestato (rinvio). - 27. Altri profili processuali (rinvio).